

STUDIO  DE MARCO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 8 febbraio 2024

Oggetto: Certificazione unica 2024 (CU)

Scade il **18 marzo 2024** (in quanto il 16 marzo cade di sabato) il termine per la trasmissione all'Agenda delle Entrate del modello di **Certificazione unica 2024**, approvato con provvedimento n. 8253 del 15.01.2024, attestante i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione brevi percepiti nell'anno 2023.

Il modello di Certificazione unica 2024 deve essere utilizzato dai **sostituti d'imposta**, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenda delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2023, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Le **novità normative** che hanno avuto impatto nella Certificazione Unica 2024 riguardano: la tassazione agevolata **delle mance per i lavoratori dipendenti** del settore turistico, la **riorganizzazione del lavoro sportivo** dilettantistico e professionistico, l'innalzamento a 3.000 euro dei **fringe benefit** erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, l'indicazione del **trattamento integrativo speciale** erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, la **rideterminazione della riduzione IRPEF** spettante al comparto sicurezza e difesa e le modifiche all'**assegno unico e universale**.

Con il presente contributo si illustrano le principali caratteristiche e novità della Certificazione Unica 2024.

* * * * *

La circolare sulla Certificazione Unica 2024 fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente nel nostro sito web tramite il seguente link: <https://www.studiodemarco.net/notizie/>

* * * * *

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Distinti saluti.

dott. Francesco Careri



La figura del sostituto d'imposta

Gli elementi identificativi della figura del sostituto d'imposta sono dettati dall'art. 64, co. 1, del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, che identifica il sostituto nel soggetto che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto". Come noto il legislatore prevede che il sostituto d'imposta deve esercitare la **rivalsa**, se non è diversamente stabilito in modo espresso, avendo, altresì, la facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta.

L'obbligazione di **pagamento del tributo** in luogo di altri ed in relazione ad una manifestazione di capacità contributiva riferibile ad un terzo (vale a dire il coinvolgimento nell'attuazione del prelievo di un soggetto terzo rispetto alla manifestazione di ricchezza) è l'elemento qualificante e distintivo del sostituto d'imposta. L'istituto del sostituto d'imposta si realizza, quindi, attraverso un **meccanismo di deviazione** - totale o parziale - dell'imputazione dell'obbligo od obbligazione tributaria. Oltre alla ritenuta ed al versamento del tributo il sostituto di imposta è tenuto anche a degli adempimenti dichiarativi la Certificazione unica (CU).

La Certificazione Unica

I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione unica 2024 (CU), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

La certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il **modello "sintetico"** entro il 18 marzo, sempre entro il 18 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il **modello "ordinario"**. Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero entro il 31 ottobre 2024.

Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2023.

I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Differenza tra CU sintetica ed ordinaria

Il **modello CU sintetica** deve essere consegnato ai dipendenti, equiparati e assimilati, e anche ai lavoratori autonomi entro il 18 marzo. Tale certificazione deve essere compilata per ogni percettore di redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta o di acconto. Inoltre sono tenuti coloro i quali nell'anno 2023 hanno l'obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e/o i premi assicurativi dovuti all'INAIL.

La CU sintetica contiene:

- ✓ certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale,
- ✓ certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
- ✓ certificazione locazioni brevi
- ✓ la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF.

CERTIFICAZIONE
UNICA 2024

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater,
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO

DATI ANAGRAFICI	Codice fiscale 1	Cognome o Denominazione 2	Nome 3	
	Comune 4	Prov. 5	Cap 6	Indirizzo 7
	Telefono, fax 8 prefisso numero	Indirizzo di posta elettronica 9		Codice attività 10
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUITO D'IMPOSTA	Codice fiscale 1	Cognome o Denominazione 2	Nome 3	
	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6	Provincia di nascita (sigla) 7
	Categorie particolari 8		Eventi eccezionali 9	Casi di esclusione dalla precompilata 10
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME	DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2023			
	Comune 20	Provincia (sigla) 21	Codice comune 22	Fusione comuni 23
	DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2024			
	Comune 24	Provincia (sigla) 25	Codice comune 26	Fusione comuni 27

Il **modello CU ordinario** da trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il 18 marzo, prevede una serie di informazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nel modello CU sintetico, informazioni utili all'Agenzia delle Entrate sia per il 730 precompilato, sia per effettuare i controlli d'ufficio e gli accertamenti in tempi più rapidi rispetto al passato.

CERTIFICAZIONE
UNICA 2024

Codice fiscale

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento	<input type="checkbox"/>	Sostituzione	<input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali	<input type="checkbox"/>
	DATI RELATIVI AL SOSTITUITO					
	Codice fiscale					
	Cognome o Denominazione		Nome			
	Telefono o fax prefisso numero	Indirizzo di posta elettronica				

Nella CU 2024 ordinaria composta da 15 pagine, i punti comuni da inviare sia al contribuente che all'Agenzia, sono riportati con la stessa numerazione ed evidenziati con il tratteggio.

Mentre, le informazioni da trasmettere, esclusivamente, all'Agenzia delle Entrate sono riportate nelle caselle non tratteggiate.

Ad esempio, nella sezione **"Dati fiscali"** andranno certificate: le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d'imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31 dicembre 2006) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini

dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione			Altri redditi assimilati				
	1		2		3			4				
REDDITI	NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI											
	Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio			Data di cessazione			In forza al 31/12	Periodi particolari
	5		6	7	8 giorno mese anno			9 giorno mese anno			10	11
	Redditi erogati in franchi											
	12											

Soggetti tenuti alla presentazione della Certificazione Unica

Ogni anno i sostituti d'imposta devono produrre la **Certificazione Unica (CU)**, ovvero il documento fiscale per certificare e comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle **ritenute operate nell'anno 2023** rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Tutti i sostituti d'imposta con la CU sono tenuti ad attestare:

- ✓ l'importo complessivo dei redditi derivanti da **lavoro dipendente, assimilati ed equiparati**, percepiti durante l'anno e soggetti a diverse modalità di tassazione, tra cui tassazione ordinaria, tassazione separata, ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva;
- ✓ l'ammontare totale dei redditi derivanti da **lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**, così come definiti dagli articoli 53 e 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR);
- ✓ la somma totale delle provvigioni, indipendentemente dalla loro denominazione, ottenute per prestazioni, anche **occasionali**, riconducibili a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza commerciale e procacciamento d'affari, corrisposte durante l'anno. Questo comprende anche le provvigioni derivanti da vendite a domicilio, soggette a ritenuta alla fonte;
- ✓ l'importo complessivo dei compensi erogati durante l'anno a seguito di procedimenti di **pignoramento presso terzi**;
- ✓ l'ammontare totale delle **somme erogate a seguito di procedure di esproprio**;
- ✓ la somma totale dei corrispettivi erogati nell'anno per prestazioni relative a **contratti d'appalto** che rientrano nell'ambito dell'articolo 25-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
- ✓ l'importo totale delle indennità erogate in caso di **cessazione di rapporti di agenzia, funzioni notarili e attività sportive**, quando il rapporto di lavoro ha natura autonoma, in accordo con le lettere d), e), f) dell'articolo 17, comma 1, del TUIR;
- ✓ le relative **ritenute d'acconto** applicate;
- ✓ le **detrazioni** effettuate.

Il modello va utilizzato anche ai fini dell'attestazione dell'ammontare dei redditi che sono stati corrisposti nel corso dell'anno 2023 e che non hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile (*sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi*), nonché dei **dati previdenziali e assistenziali** inerenti alla contribuzione versata ovvero dovuta nei confronti degli enti previdenziali.

Sono tenuti a presentare il modello **Certificazione unica 2024** in qualità di **sostituti d'imposta**, i seguenti soggetti:

A	Le società di capitali : società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, purché residenti all'interno dello Stato italiano
B	Enti commerciali equiparati alle società di capitali, ovvero enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività di tipo commerciale, purché residenti all'interno dello Stato italiano
C	Gli enti non commerciali , ovvero enti pubblici, come le Regioni, Province, Comuni e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, purché residenti nel territorio dello Stato italiano
D	Le associazioni non riconosciute, i consorzi , le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti
E	Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato italiano
F	Trust
G	I condomini
H	Le società di persone , come società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato italiano
I	Società di armamento che risiedono nel territorio dello Stato italiano
J	Le società di fatto o irregolari che risiedono nel territorio dello Stato italiano
K	Le società o le associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni , residenti nel territorio dello Stato italiano
L	Aziende coniugali , ovvero se l'attività è esercitata tra coniugi residenti nel territorio dello Stato italiano
M	Gruppi Europei di Interesse Economico
N	Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole
O	Persone fisiche che esercitano arti e professioni
P	Persone fisiche che operano le ritenute alla fonte e aderiscono al regime forfettari
Q	Le Amministrazioni dello stato , anche con ordinamento autonomo
R	I curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l'attività del sostituto di imposta estinto

STRUTTURA DEL MODELLO CU

La struttura del modello di Certificazione Unica (CU) si compone di tre parti:

Il Frontespizio	nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
Il Quadro CT	nel quale vengono inserite le informazioni sulla ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4.
La Certificazione Unica	nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, insieme ai dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.



Modalità e termini di presentazione.

La dichiarazione deve essere presentata **entro il 16 marzo di ciascun anno** (quest'anno la scadenza è prorogata al **18 marzo**, poiché il 16 marzo cade di sabato) esclusivamente in **via telematica** anche per i soggetti che presentano la dichiarazione all'estero:

- ✓ direttamente mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline;
- ✓ tramite intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro);
- ✓ tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni statali);
- ✓ tramite società appartenenti al gruppo.

La Certificazione unica viene quindi emessa e inviata dal soggetto che ha effettuato il pagamento, generalmente si tratta del datore di lavoro o del committente (sostituto d'imposta). Per i lavoratori dipendenti la CU è molto importante perché attesta il regolare versamento delle ritenute fiscali e previdenziali da parte del datore di lavoro. In altre parole, con la Certificazione unica l'Agenzia delle Entrate può disporre di tutti i dati relativi ai redditi da lavoro dipendente che verranno inseriti nel modello 730 precompilato del lavoratore. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui **è conclusa la ricezione dei dati** da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova dell'avvenuta presentazione, in assenza di errori, è data dalla comunicazione che attesta l'avvenuto ricevimento dei dati e l'esito dell'elaborazione, rilasciata dal sistema telematico. Si fa presente che il servizio telematico **restituisce** immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Il sostituto d'imposta ha la facoltà di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni di lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

* * * * *

LE NOVITÀ DEL MODELLO CERTIFICAZIONE UNICA 2024

Certificazione unica, regime forfettario e dei minimi

A partire dal 2024 per i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario o a quello di vantaggio, è stato abolito l'obbligo di inviare la certificazione unica. Ad introdurre questa novità è stato il Decreto per la semplificazione degli adempimenti tributari (D.lgs. 1 del 2024, art. 3), sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 gennaio 2024. L'eliminazione di questo obbligo parte dall'anno d'imposta 2024. Pertanto, per l'anno 2023 resta ancora l'obbligo di CU per certificare le somme corrisposte ai forfettari, alla stregua degli anni precedenti. Si ricordano quindi i soggetti obbligati a inviare le CU e gli esonerati con riferimento alle fatture inviate/ricevute da contribuenti minimi (D.L. 98/2011) o forfettari (L. 190/2014):

- ✓ **chi riceve fattura dal professionista minimo** dovrà compilare la CU, mentre non dovrà compilare alcun 770 non essendo il professionista soggetto a ritenuta;
- ✓ **chi riceve fattura dal professionista forfettario** dovrà seguire le stesse indicazioni di cui sopra per i minimi;
- ✓ **il minimo** che riceve fattura da un professionista, che sia esso in regime "ordinario" o forfettario o minimo, dovrà predisporre per tale professionista la CU, indicando l'importo della ritenuta versata, se appunto ordinario (e il 770);
- ✓ **il forfettario** che riceve fatture di professionisti "ordinari", forfettari o minimi non dovrà nel primo caso operare alcuna ritenuta, né per tutti e tre i casi compilare la CU o il 770 poiché non è soggetto né "attivo" né "passivo" di ritenute, ai sensi dell'art. 1, c. 69 L.190/2014. Dovrà invece indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del professionista e l'ammontare di reddito su cui non è stata operata la ritenuta.

I sostituti d'imposta, dunque, saranno tenuti a rilasciare la certificazione unica entro il 18 marzo 2024, che è relativa alle somme percepite dai forfettari e dai minimi nel 2023. Quella in scadenza il prossimo anno – il 16 marzo 2025 – che si riferisce ai compensi del 2024 non dovrà essere inviata.

Dall'anno 2024, invece, chi riceverà fatture da professionisti minimi o forfettari non dovrà più compilare la CU, mentre il professionista forfettario che riceverà a sua volta fattura da professionisti forfettari/minimi o "ordinari" dovrà sempre fornire le citate indicazioni in dichiarazione dei redditi.

Redditi lavoro sportivo

All'interno della CU 2024 è stata inserita la nuova sezione "**redditi di lavoro sportivo**" composta dai seguenti punti:

- ✓ **punti 781 e 784**, va indicato l'importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell'ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000 euro.
- ✓ **punti 782 e 785** va indicato l'importo lordo delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000 euro.
- ✓ **punti 783 e 786** vanno indicati i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività professionistiche.



Fringe benefit

Con l'art. 40 D.L. 4.05.2023, n. 48 è stato previsto per il solo periodo d'imposta 2023 ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un **innalzamento a 3.000 euro** del limite di esenzione dei **fringe benefit** previsti dall'art. 51, c. 3 del Tuir. È bene precisare che tra i fringe benefit, riconosciuti ai lavoratori con figli fiscalmente a carico, sono inclusi anche le somme erogate o rimborsate da parte del datore di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Nel **campo 475** deve essere riportata la quota di erogazione in natura comunque erogata indipendentemente dal loro ammontare per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a 3.000 euro. Nel caso in cui tali erogazioni superino il valore di 3.000 euro, l'intero ammontare deve essere assoggettato a **tassazione ordinaria**. Si precisa che nel caso in cui venga effettuata un'erogazione di **fringe benefit** di cui all'art. 40 D.L. 4.05.2023, n. 48, in sostituzione del premio di risultato l'intero importo deve essere riportato nel presente campo.

Tassazione mance per i dipendenti nel settore turistico

Con l'art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato previsto che le somme destinate, a titolo di liberalità, dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo **non superiore a euro 50.000 nell'anno precedente**, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una tassazione sostitutiva, con l'aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

Nella CU/2024 è previsto:

- ✓ il **punto 652** nel quale viene riportare l'importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva
- ✓ nel **punto 653** va riportata l'imposta sostitutiva del 5% operata sull'importo delle mance ricompreso nel limite del 25% calcolato sull'importo indicato nel **punto 651**;
- ✓ nel **punto 654** va indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente **punto 653**;
- ✓ nel **punto 655** va indicato l'importo delle mance assoggettate a tassazione ordinaria;
- ✓ nei **punti 656 e 663** vanno indicate le mance erogate da altri soggetti assoggettate ad una diversa tassazione rispetto a quella operata dai precedenti sostituti d'imposta;
- ✓ nei **punti 656 e 657** va indicato l'importo delle mance già assoggettate dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria;
- ✓ nel **punto 658** indicare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto le mance;
- ✓ nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio vengano per l'intero ammontare assoggettate ad imposta sostitutiva si dovranno compilare i **punti 658** (codice fiscale del precedente sostituto) e **663** (somme erogate dal precedente sostituto assoggettate a tassazione ordinaria).

SOMME ASSOGGETTATE
AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Reddito settore turistico	Mance assoggettate ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Mance assoggettate ad imposta ordinaria
651	652	653	654	655
MANCE EROGATE DA ALTRI SOGGETTI				
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Codice fiscale		
656	657	658		
Reddito settore turistico	Mance assoggettate ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Mance assoggettate ad imposta ordinaria
659	660	661	662	663

Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale

L'art. 39-bis D.L. 4.05.2023, n. 48 ha previsto un trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, pari al **15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario** rese dal 1.06.2023 al 21.09.2023. Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d'imposta 2022 sono stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a **40.000 euro**. Nel **campo 479** indicare l'importo del trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore.

Novità 2024 per le ritenute sui bonifici per ristrutturazioni edilizie e rapporti di agenti e mediatori di assicurazioni

La Legge di Bilancio 2024 modifica in aumento **dall'8% all'11%**, a decorrere **dal 1° marzo 2024**, la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici relativi a spese di recupero edilizio e ristrutturazione, secondo quanto contemplato dall'art. 1co. 88 della L.213/2023; tali spese rappresentano oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Si tratta di una norma vigente dall'01/07/2010 (ex art. 25 del D.L. 78/2010) che si applica ai pagamenti effettuati con bonifico cosiddetto parlante o fiscale in relazione a spese che danno diritto ad agevolazioni fiscali.

La ritenuta di acconto riguarda i pagamenti effettuati con bonifico inerenti:

- ✓ il **superbonus** (ex art. 119 del DL 34/2020)
- ✓ l' **ecobonus** (ex art. 14 del DL 63/2013)
- ✓ il **sismabonus** (ex art. 16 del DL 63/2013)
- ✓ il **bonus casa 50%**, (ex art. 16-bis del TUIR)
- ✓ il c.d. "**bonus barriera 75%**" (ex 119-ter del DL 34/2020).

La ritenuta si applica a titolo di acconto dell'imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta dai beneficiari con obbligo di rivalsa al momento dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti a cura delle banche e dalle Poste Italiane S.p.A.

Non sono assoggettate a obblighi di ritenuta le seguenti fattispecie:

- ✓ acquisto di immobili ristrutturati riconducibili al c.d. "bonus casa acquisti" (ex art. 16-bis co. 3 del TUIR);
- ✓ acquisto di case antisismiche in ragione del c.d. "sismabonus acquisti" (ex art. 16 co. 1-septies del DL63/2013);
- ✓ spese sostenute dall'imprenditore edile per gli interventi di recupero svolti sulla propria abitazione;
- ✓ pagamento di oneri di urbanizzazione, dei bolli e dei diritti amministrativi, delle tasse comunali (es. TOSAP);
- ✓ acquisto di mobili ed elettrodomestici, cd "bonus mobili" (ex art. 16 co. 2 del DL 63/2013);
- ✓ pagamento di interventi per la "sistemazione a verde" e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili denominati "bonus verde" (ex art. 1 co. 12 – 15 della L. 27.12.2017 n. 205).

Un aspetto da considerare riguarda la base imponibile che l'istituto di credito prende in considerazione per calcolare la **ritenuta di acconto dell'11%**. Non conoscendo l'importo dell'IVA esposta in fattura, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la base imponibile, su cui operare la ritenuta è forfettariamente calcolata scorrendo dall'importo del bonifico ricevuto l'aliquota IVA del 22%, a prescindere dal regime fiscale adottato. Infine, per evitare che l'importo oggetto di bonifico sia assoggettato più volte a ritenuta (per esempio del 4% per prestazioni relative a contratti d'appalto da parte dei condomini oppure del 20% per spese professionali) si prevede **la sola applicazione della ritenuta dell'11%** prevista dal DL 78/2010.

La legge di bilancio 2024 ha introdotto la ritenuta d'acconto per le provvigioni percepite **dagli agenti di assicurazione e dai mediatori di assicurazione**. I sostituti d'imposta, pertanto, che corrispondono provvigioni

per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, nonché agenti e mediatori assicurativi devono operare, all'atto del pagamento, **una ritenuta a titolo di acconto del 23%** (primo scaglione di reddito). Per gli agenti e mediatori di assicurazione la ritenuta dovrà essere applicata dai pagamenti decorrenti **dal prossimo 1° aprile**.

Modifiche all'assegno unico e universale

L'articolo 19, comma 6, del Decreto-legge n. 4/2022 ha introdotto modifiche all'articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) attraverso il comma 4-ter. Questa modifica consente ai contribuenti con figli sotto i 21 anni a loro carico di beneficiare di **detrazioni e deduzioni** per le spese sostenute a loro favore, anche se non possono più godere delle detrazioni per carichi di famiglia come stabilito dal D.lgs. n. 230/2021. Questa modifica ha introdotto **l'assegno unico e universale** per i figli a carico. La detrazione per carichi di famiglia per ciascun figlio di età inferiore a 21 anni è stata sostituita dall'erogazione dell'assegno unico universale, con alcune eccezioni stabilite dal Decreto Legislativo n. 230/2021.

La Risoluzione specifica che i sostituti d'imposta devono riportare nella Certificazione Unica, nella sezione dedicata ai **"Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico"**, le informazioni relative ai familiari che sono stati fiscalmente a carico nel periodo d'imposta, anche se non hanno soddisfatto le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico. Questa regola si applica indipendentemente dal fatto che gli oneri siano stati riconosciuti dal sostituto nella Certificazione Unica.

L'Agenzia delle Entrate inoltre sottolinea che le informazioni sui figli a carico per i quali non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c) del TUIR sono fondamentali per calcolare le addizionali regionali all'IRPEF in regioni che offrono agevolazioni fiscali specifiche legate al carico fiscale, nonché per l'applicazione di norme di welfare aziendale.

In seguito all'introduzione dell'assegno unico universale per i figli, nel prospetto **«Dati relativi al coniuge e dei familiari a carico»**, della CU/2024 rispetto alla CU/2023 ci sono dei cambiamenti.

Nella CU 2024 non c'è più la **colonna 9** che serviva ad indicare il numero di mesi per i quali spetta la detrazione per figli, compresi tra gennaio e febbraio 2022, in base alla previgente formulazione dell'articolo 12 del Tuir, nella **colonna 10**, il numero di mesi, a partire da marzo 2022, per i quali spetta la detrazione per figli di età uguale o superiore a 21 anni, secondo le nuove disposizioni fiscali.

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
FI = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ

Relazione di parentela				CODICE FISCALE		Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazioni per figli da 21 anni o più
1	C ¹	Coniuge				4			
2	FI	Primo figlio	D ³				7	8	10
3	F	A ²	D						
4	F	A	D						
5	F	A	D						
6	F	A	D						
7	F	A	D						
8	F	A	D						
9	F	A	D						

Nel prospetto **«Detrazioni e crediti»** della CU 2024 non ci sono più i campi che c'erano nella CU 2023:

363 **"Detrazioni per famiglie numerose"**;

364 **"Credito riconosciuto per famiglie numerose"**;

365 **"Credito non riconosciuto per famiglie numerose"**.

DETRAZIONI E CREDITI	Imposta lorda	Detrazioni per carichi di famiglia	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati	
	361	362	367	
	Totale detrazioni per oneri	Detrazioni per canoni di locazione	Credito riconosciuto per canoni di locazione	Credito non riconosciuto per canoni di locazione
	369	370	371	372
	Credito per canoni di locazione recuperato	Totale detrazioni	Imposta netta	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero
	373	374	375	376

Al **punto 361** è indicata l'imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito
 Al **punto 362** va indicato l'importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di cui all'art. 12 comma 1 del TUIR.

Sanzioni

La Certificazione unica è soggetta alle sanzioni previste dal nuovo sistema sanzionatorio di cui al combinato disposto della Legge di Stabilità 2016, del Decreto Legislativo 158/2015 e del Decreto Legislativo 151/2015 (meglio noto come "decreto semplificazioni").

Si riporta di seguito tabella riassuntiva con le sanzioni attualmente previste in caso di ritardo, errori ed omissioni in materia di Certificazione unica:

Fattispecie	Sanzioni previste
Certificazione unica omessa, tardiva o errata	100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituito d'imposta
Certificazione unica errata trasmessa entro il 21 marzo 2024 , poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni	Nessuna sanzione
Certificazione unica errata trasmessa entro il 18 marzo 2024 , poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni	33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituito d'imposta

Per eventuali delucidazioni ed approfondimenti lo Studio De Marco è a disposizione della clientela.

dott. Francesco Careri



Studio De Marco © 2024 tutti i diritti riservati

Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco.

dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.



Resta sempre aggiornato, seguici su:

